



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 146** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 171/AA al N. 180/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 171/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 220 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Umberto VANGONE e della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO VANGONE, Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 – punto 9 - s.s. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, a seguito delle contestazioni pervenute per il tramite A.I.C. dai tesserati Daniele Fruci, Dino Marino, Santiago Matias Dorato, Luigi Ianniciello e Salvatore D'Ancora; nonché per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Sig. Umberto VANGONE, legale rappresentante della società all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto VANGONE, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto VANGONE e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 221 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mauro BRESSAN e della società A.P.C. CHIONS avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO BRESSAN, Presidente e legale rappresentante della Società APC CHIONS all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, per non aver presentato originale della fidejussione e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

A.P.C. CHIONS, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Sig. Mauro BRESSAN, Legale Rappresentante della società all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro BRESSAN, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.P.C. CHIONS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mauro BRESSAN e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.P.C. CHIONS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 173/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1123 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca STEFANINI e Nikolas TZOUROUDIS, e della società F.C. JUVENTUS S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA STEFANINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Juventus S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/6/2020;

per violazione, inoltre, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, al test eseguito in data 19 e 20/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/6/2020 limitatamente al sottogruppo sottoposto a controllo il 20/6/2020; al test eseguito in data 28 e 29/6/2020 a distanza di 5/6 giorni dal precedente del 23 e 24/6/2020; al test eseguito in data 2 e 3/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28 e 29/6/2020 limitatamente al sottogruppo del 28/6 sottoposto a controllo il 3/7/2020;

NIKOLAS TZOUROUDIS, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Juventus S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/6/2020;

per violazione, inoltre, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli

allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, al test eseguito in data 19 e 20/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/6/2020 limitatamente al sottogruppo sottoposto a controllo il 20/6/2020; al test eseguito in data 28 e 29/6/2020 a distanza di 5/6 giorni dal precedente del 23 e 24/6/2020; al test eseguito in data 2 e 3/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28 e 29/6/2020 limitatamente al sottogruppo del 28/6 sottoposto a controllo il 3/7/2020;

F.C. JUVENTUS S.P.A., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e per responsabilità propria della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca STEFANINI e Nikolas TZOUROUDIS, e dall’Avv. Luigi Chiappero, in qualità di procuratore speciale, in rappresentanza della società F.C. JUVENTUS S.P.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Luca STEFANINI, di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Nikolas TZOUROUDIS, e di € 4.000,00 (quattromila) di ammenda per la società F.C. JUVENTUS S.P.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 174/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 156 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Emilio NAITZA e della società A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F. avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIO NAITZA, Presidente della Società A.S.D. Atletico Oristano C.F., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. stagione sportiva 2019/2020, n. 76 del 30.06.2020 del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti per aver, in occasione della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C femminile stagione sportiva 2020/2021, presentato una tabella di valutazione attribuendo alla propria società un punteggio per la partecipazione al Campionato Juniores al quale, in realtà, non ha partecipato;

A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emilio NAITZA, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Emilio NAITZA e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.



**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 175/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 4 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Filippo BELLI e della società POLISPORTIVA S. PIERO A SIEVE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO BELLI, calciatore iscritto col numero di matricola 3818313 nel registro dilettanti della LND-FIGC, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché degli artt. 29 e 49 delle N.O.I.F., per aver contattato telefonicamente, in data 26.2.2020, l'arbitro Flavio Barbetti, dopo il termine della gara del 26.2.2020 tra Casale Fattoria 2001 e Pol. San Pietro a Sieve A.S.D., valevole per la Coppa di Prima Categoria del C.R. Toscana, chiedendo all'arbitro di non menzionare nel referto l'ammonizione comminata a suo carico;

POLISPORTIVA S. PIERO A SIEVE A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio AZZINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA S. PIERO A SIEVE A.S.D. e del Sig. Filippo BELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Filippo BELLI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA S. PIERO A SIEVE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Gravina**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 176/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1027 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Ruggero LUDERGNANI e della società S.P.A.L. S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

RUGGERO LUDERGNANI, Allenatore UEFA B all'epoca dei fatti, Responsabile tecnico del settore giovanile tesserato per la Società S.P.A.L. SRL, in violazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 40, comma 5, delle NOIF, perché, tra il mese di gennaio 2020 e il mese di maggio 2020, intratteneva plurimi contatti con il Sig. Alessandro Curcio, padre del calciatore Edoardo Curcio, al fine di accordarsi per la futura sottoscrizione di un tesseramento pluriennale del predetto calciatore in favore della Società S.P.A.L. SRL a decorrere dalla s.s. 2020/2021, sebbene il calciatore, all'epoca dei contatti, fosse tesserato per la società Frosinone Calcio s.r.l. e senza avere, peraltro, contattato preventivamente detta società di appartenenza;

S.P.A.L. S.R.L., per responsabilità a fini disciplinari, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ruggero LUDERGNANI e dal Sig. Walter Mattioli, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.P.A.L. S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Ruggero LUDERGNANI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda per la S.P.A.L. S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 177/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 174 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Diana Irina TALLE e della società JUVENTUS F.C. S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

DIANA IRINA TALLE, calciatrice richiedente il tesseramento per Società F.C. Juventus S.p.a. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società F.C. Juventus S.p.a., nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altra Federazione estera;

F.C. JUVENTUS S.P.A per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Diana Irina TALLE, e dal Sig. Andrea AGNELLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. JUVENTUS S.P.A;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per la Sig.ra Diana Irina TALLE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. JUVENTUS S.P.A;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 178/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 49 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo PULCINARO, Domenico PIGNATIELLO e Pierpaolo MARTONE, e della società A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO PULCINARO, Presidente della società ASD Polisportiva Arpaise all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39, e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PIERPAOLO MARTONE, nonché per averne consentito l'utilizzo in più gare valide per il Campionato di II Categoria; ed altresì nella qualità di Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti, della società ASD Polisportiva Arpaise, in violazione dell'art. 4, comma 1, 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara Polisportiva Arpaise – Virtus Benevento del 08.02.2020, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore PIERPAOLO MARTONE, consegnata al Direttore di Gara;

DOMENICO PIGNATIELLO, Dirigente Accompagnatore della società ASD Polisportiva Arpaise all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, 32 commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara Polisportiva Arpaise – Sporting Venticano del 26.01.2020, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore PIERPAOLO MARTONE, consegnata al Direttore di Gara;

PIERPAOLO MARTONE, calciatore schierato per la società ASD Polisportiva Arpaise all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, anche in relazione all'art. 39 delle NOIF, per aver preso parte alle gare Polisportiva Arpaise – Virtus Benevento del 08.02.2020 e Polisportiva Arpaise – Sporting Venticano del 26.01.2020 nelle file della società ASD Polisportiva Arpaise, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei



fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Riccardo PULCINARO, Domenico PIGNATIELLO, Pierpaolo MARTONE, e dalla società A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo PULCINARO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico PIGNATIELLO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Pierpaolo MARTONE, e di € 300,00 (trecento) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione per la società A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 179/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 21 pfi 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Alessia Francesca PIRINU, dei Sig.ri Riccardo MARCHINI e Alfredo SETTIMO, e della società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIA FRANCESCA PIRINU, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, pur essendo tesserata in qualità di Dirigente per la F.C.D. Cologno, quando ancora la stagione 2019/2020 non era conclusa, ha contribuito a organizzare la costituzione di una sezione di calcio femminile presso l'A.S.D. Città di Brugherio;

RICCARDO MARCHINI, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, in qualità di Presidente dell'A.S.D. Città di Brugherio, ha consentito o comunque non ha impedito che la Sig.ra Alessia Pirinu, tesserata con la F.C.D. Cologno, quando ancora la stagione 2019/2020 non era conclusa, contribuisse a organizzare la costituzione di una sezione di calcio femminile presso l'A.S.D. Città di Brugherio;

ALFREDO SETTIMO, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, in qualità di Vicepresidente dell'A.S.D. Città di Brugherio, ha consentito o comunque non ha impedito che la Sig.ra Alessia Pirinu, tesserata con la F.C.D. Cologno, quando ancora la stagione 2019/2020 non era conclusa, contribuisse a organizzare la costituzione di una sezione di calcio femminile presso l'A.S.D. Città di Brugherio;

A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Alessia Francesca PIRINU, dal Sig. Riccardo MARCHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO, e dal Sig. Alfredo SETTIMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Alessia Francesca PIRINU, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo MARCHINI,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo SETTIMO e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI BRUGHERIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 180/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 33 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro ACCIOLI e Nario MEACCI e della società ASD CORTONA CAMUCIA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ACCIOLI, Presidente della A.S.D. Cortona Camucia Calcio all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e/o comunque non impedito al proprio Dirigente sig. Meacci Nario di contattare senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori in costanza di vincolo di tesseramento nella s.s. 2019/2020 per la F.C. Tuscan Accademy A.S.D, allo scopo di convincerli a trasferirsi per la corrente s.s. 2020/2021 alla società A.S.D. CORTONA Camucia Calcio;

NARIO MEACCI, Direttore Sportivo della società A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori in costanza di vincolo di tesseramento nella s.s. 2019/2020 per la F.C. Tuscan Accademy A.S.D, allo scopo di convincerli a trasferirsi per la corrente s.s. 2020/2021 alla società A.S.D. CORTONA Camucia Calcio;

A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante nonché al proprio tesserato sig. Meacci Nerio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro ACCIOLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO, e del Sig. Nario MEACCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi uno (1) di inibizione per il Sig. Alessandro ACCIOLI, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Nario MEACCI, e di €

400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. FEN A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina